



Nn. 2794 e 2997-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

(RELATORI ASCIUTTI E MARCUCCI)

Comunicata alla Presidenza il 19 novembre 2012

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali (n. 2794)

**d’iniziativa dei senatori MARCUCCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO,
PROCACCI e VITA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2011

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (n. 2997)

**presentato dal Ministro per i beni e le attività culturali
di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2011

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	8
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	10
Disegni di legge:		
– testo proposto dalla Commissione	»	12
– n. 2794, d’iniziativa dei senatori Marcucci ed altri ...	»	21
– n. 2997, d’iniziativa del Governo	»	26

ONOREVOLI SENATORI. - È sempre più avvertita l'esigenza di mettere mano al delicato e complesso settore delle professionalità impegnate nelle attività di restauro dei beni culturali, così come disciplinate dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Migliaia di singoli operatori del settore, nonché le associazioni di categoria, lamentano infatti l'incongruità delle prescrizioni relative ai requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di restauratore, che limitano fortemente la possibilità di accesso al titolo. Di conseguenza, numerose imprese sono di fatto escluse dalla possibilità di ottenere la qualificazione necessaria per partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici per l'esecuzione di lavori di restauro, con il rischio che vada disperso un patrimonio enorme di piccole e piccolissime imprese, oggi attive nel settore, e si cancelli in un colpo solo un'intera generazione di restauratori.

La professione di restauratore e l'esercizio imprenditoriale delle attività di restauro garantiscono invece all'Italia uno stabile primato mondiale nel campo della conservazione e tutela del patrimonio storico-artistico e rappresentano uno dei cardini della trasmissione della tradizione e del saper fare tipico del *made in Italy*. Negli anni si sono tuttavia sommate varie norme, che hanno dato vita a un sistema di qualificazione confuso e disordinato, mentre manca tuttora un tessuto normativo efficace ai fini del riconoscimento dei percorsi formativi e delle competenze professionali acquisite da numerosissimi restauratori, che hanno alle spalle anni di pratica lavorativa e di collaborazione con gli organismi statali di tutela e che hanno

già garantito la conservazione dei nostri beni più significativi.

Il punto di maggiore criticità della normativa attualmente vigente risiede nel fatto che i professionisti devono dimostrare la loro competenza attraverso la certificazione dell'attività svolta e dei periodi di formazione sostenuti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420. Tuttavia, se questa disposizione aveva un senso nel 2004, quando è stato approvato il codice dei beni culturali e del paesaggio, che all'articolo 182 disciplina appunto la fase transitoria per l'acquisizione del titolo, essa deve necessariamente essere aggiornata oggi, ad oltre un decennio dall'entrata in vigore del predetto decreto n. 420 del 2001. Detta fase transitoria si è infatti protratta oltre qualunque ragionevolezza, lasciando migliaia di professionisti nell'incertezza e in gravi difficoltà lavorative.

Per pura completezza storica, vale la pena di ricordare che solo nel marzo 2009 (cioè ben cinque anni dopo l'entrata in vigore del codice) è stato adottato il regolamento per lo svolgimento delle prove di idoneità e nel successivo mese di settembre è stato emanato il bando. In coerenza con quanto stabilito all'articolo 182 del codice, tuttavia, esso si rivolgeva solo a coloro i quali avessero maturato i requisiti entro il 2001 benché nel frattempo fosse passato quasi un decennio, nel corso del quale molti professionisti avevano acquisito esperienze e titoli di alto profilo. Inoltre, sempre in ossequio alla normativa vigente, il bando prevedeva che i restauratori già inquadrati nei ruoli delle Amministrazioni di tutela dei beni culturali a seguito del superamento di appositi concorsi per gli specifici profili professionali fossero

di nuovo sottoposti al processo di selezione. È tuttavia del tutto insensato che il Ministero, dopo aver assunto i restauratori con un pubblico concorso ed aver assegnato loro compiti e mansioni di enorme rilievo, imponga loro di dimostrare ancora una volta il possesso di un'adeguata competenza professionale in materia di conservazione dei beni culturali!

È dunque di tutta evidenza che la normativa vigente è fortemente carente dal punto di vista della chiarezza, della coerenza e dell'equità, oltre che dell'effettiva realizzabilità degli stessi obiettivi perseguiti dalle norme. Ne è del resto prova il fatto che lo stesso Ministero, dopo aver dato avvio al bando nel settembre 2009, si è trovato costretto a prorogarlo per ben cinque volte fino a giungere alla decisione di ritirarlo, data l'impossibilità manifesta, anche a causa dell'enorme numero di domande pervenute, di perfezionare la procedura secondo la lettera delle norme.

Già nell'aprile 2010, la Commissione aveva peraltro affrontato il problema, chiedendo ripetute proroghe al bando emanato dal Governo e, nel settembre 2010, entrambe le competenti Commissioni parlamentari hanno approvato una risoluzione che, con accenti diversi, impegnava il Governo a modificare la disciplina dei requisiti previsti dall'articolo 182 del codice per l'espletamento della fase transitoria. In particolare, la risoluzione approvata dalla 7^a Commissione del Senato invitava il Governo ad assicurare il giusto riconoscimento dell'esperienza professionale maturata dai restauratori nel decennio intercorso e a riconoscere i settori specifici del restauro al fine di valorizzare adeguatamente le professioni settoriali.

Nel 2011 sono state infine presentate le due proposte normative (atti Senato nn. 2794 e 2997), che giungono ora all'esame dell'Assemblea in un testo unificato. Il disegno di legge n. 2997, d'iniziativa governativa, presentato dall'allora ministro per i beni e le attività culturali Galan, sceglieva di mantenere il doppio canale di recluta-

mento già previsto dall'articolo 182 del codice: inquadramento diretto per gli operatori in possesso di determinati requisiti di qualificazione professionale e sottoposizione a una prova di idoneità per coloro che fossero in possesso di una qualificazione inferiore. Accesso separato invece alla qualifica di collaboratore restauratore. Per coloro che potevano accedere all'inquadramento diretto, il Governo riteneva di estendere alla data del bando il termine per il conseguimento dei prescritti titoli, ma di mantenere ferma al 2001 la data di espletamento dell'attività professionale, ritenendo che, se fosse stato dato rilievo all'attività svolta dopo tale data, ciò avrebbe rischiato di premiare affidamenti di dubbia legittimità ed avrebbe comunque reso ingestibile la procedura di valutazione oltre che inattendibili i suoi risultati. Il Governo riteneva infatti di adottare particolare prudenza stante l'inquadramento diretto degli operatori. Per coloro che erano soggetti alla prova di idoneità, invece, il Governo aveva esteso alla data del bando non solo il termine entro cui poter conseguire i titoli necessari, ma anche quello per lo svolgimento dell'attività utile.

Il disegno di legge del Governo risolveva poi una serie di altre questioni, insorte dopo l'approvazione del codice dei beni culturali e del paesaggio. Innanzitutto, veniva dato maggiore rilievo ai diplomi in restauro di durata triennale rilasciati dalle Accademie di belle arti che, se integrati con almeno due anni di attività qualificata, davano titolo anche all'accesso diretto alla professione. Altrimenti, era confermata la disciplina previgente secondo cui tali diplomi consentono l'accesso alla prova di idoneità per restauratore ovvero l'accesso alla qualifica di collaboratore restauratore. Il testo del Governo sanava poi l'incongruenza della normativa attuale, che non riconosce l'attività svolta da restauratori e collaboratori restauratori già assunti dalle Amministrazioni di tutela a seguito di idonee selezioni.

Un'altra modifica apportata dal testo governativo era il riconoscimento dei diplomi rilasciati da scuole statali o regionali ai fini dell'ammissione alla prova di idoneità o dell'accesso alla qualifica di collaboratore restauratore, purché integrati da idonea attività lavorativa. Infine, esso recepiva un'istanza più volte avanzata, ad esempio in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine al necessario requisito dell'attività lavorativa anche per i laureati specialistici o magistrali ai fini dell'ammissione alla prova di idoneità. Ciò, al fine di corrispondere alla giusta preoccupazione di non affidare attività così delicate ad operatori preparati solo sul piano teorico e non anche su quello pratico.

Anche il disegno di legge n. 2794, presentato dal senatore Marcucci insieme ad altri senatori del Gruppo del Partito Democratico, era volto a non disperdere l'esperienza professionale acquisita dagli operatori del restauro in questi dieci anni, dando loro la possibilità di dimostrare di aver conseguito i requisiti. L'approccio era tuttavia leggermente differente, in quanto era prevista l'assegnazione di un punteggio, indicato in un'apposita tabella da allegare al codice, per ciascun titolo di studio e professionale. Per il conseguimento della qualifica di restauratore era richiesto il raggiungimento di 300 punti, che potevano essere conseguiti con il possesso di requisiti analoghi a quelli previsti dal disegno di legge governativo. Si consentiva inoltre l'accumulo del punteggio cosicché coloro che al momento dell'emanazione del bando non possedessero ancora tutti i requisiti necessari potevano maturarli in seguito. In quest'ottica, il testo non prevedeva la prova di idoneità, mentre manteneva fermo il distinto conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore, secondo titoli non dissimili da quelli richiesti dalla proposta del Governo.

I due disegni di legge sono stati approfonditamente esaminati dalla Commissione, dal

febbraio 2012 fino allo scorso 13 novembre, quando si è concluso l'esame in sede referente. Nel corso di questi dieci mesi, durante i quali la Commissione ha dedicato ai provvedimenti ben 19 sedute, ci siamo impegnati per trovare una soluzione comune che potesse conciliare i due testi, atteso che la finalità era evidentemente condivisa. In questo senso, abbiamo presentato tre diverse riformulazioni di testo unificato e, nella seduta del 12 novembre, abbiamo altresì sollecitato l'accoglimento di ulteriori proposte emendative nell'ottica di giungere ad una versione pienamente soddisfacente. Il lavoro di elaborazione del testo è stato peraltro assiduamente seguito sia dal Ministero per i beni e le attività culturali che dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ringraziamo per la proficua collaborazione. Dal Governo sono infatti giunti alcuni importanti suggerimenti, che sono stati prontamente recepiti nel provvedimento che ora viene sottoposto all'Aula.

Nel merito, il disegno di legge prevede l'attribuzione della qualifica di restauratore di beni culturali a coloro i quali abbiano maturato un'adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. È peraltro prevalsa la linea di attribuire la qualifica per settori specifici e a tal fine il testo è corredato di un allegato che reca un elenco dei diversi settori di competenza. La qualifica di restauratore è attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012 e da concludere entro il 30 giugno 2015, consistente nella valutazione dei titoli e delle attività, e nell'attribuzione dei relativi punteggi, secondo le indicazioni dell'allegato B introdotto nel codice dal presente disegno di legge. Il testo prevede altresì che, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, siano definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica

di restauratore di beni culturali è comunque acquisita con un punteggio pari a 300. Sono inoltre indicati i termini temporali entro cui devono essere acquisiti i requisiti richiesti. Onde superare le attuali criticità, precedentemente illustrate, è stata predisposta un'articolazione che tiene conto delle professionalità maturate negli ultimi dieci anni. Il punteggio previsto per i titoli di studio spetta dunque per i titoli conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto per la posizione di inquadramento presso le amministrazioni pubbliche spetta per le posizioni formalizzate entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto per lo svolgimento di attività di restauro spetta per i lavori presi in carico alla data di entrata in vigore della legge e conclusi entro il 31 dicembre 2014.

Sono indi disposte precisazioni circa l'acquisizione dell'esperienza professionale. In particolare, è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A al regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86; è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica; l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occa-

sione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice; la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.

Il testo prevede poi che la qualifica di restauratore di beni culturali possa essere acquisita anche da coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, ma in questo caso è necessario il superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante. Una distinta prova di idoneità, anch'essa finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, è prevista per coloro i quali abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle Accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle Accademie di belle arti, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni.

Quanto alla qualifica di collaboratore restauratore, il testo dispone un'apposita procedura di selezione pubblica destinata a coloro i quali, alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso di uno dei seguenti titoli: abbiano conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/5) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009; abbiano conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43); abbiano conseguito un diploma in Restauro

presso Accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; abbiano conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni; risultino inquadrati nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore; abbiano svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. Al riguardo, segnaliamo peraltro che il testo necessita di un coordinamento in Assemblea, atteso che il termine ivi previsto per l'indizione del bando, fissato al 31 ottobre 2012, deve evidentemente essere reso omogeneo con quello dei bandi per l'acquisizione della qualifica di restauratore, fissato al 31 dicembre 2012. In tal senso sarà perciò presentata una proposta di coordinamento all'Aula. Va infine segnalato che può acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali anche colui il quale abbia conseguito i requisiti testé illustrati nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. In questo caso, è previsto il superamento di una prova di idoneità.

Particolare attenzione è stata infine posta ai titoli di studio, onde assicurare il giusto ri-

conoscimento ai diversi diplomi dell'ordinamento, nonché ai titoli AFAM.

Il testo così articolato ha ottenuto l'unanime consenso delle forze politiche rappresentate in Commissione e dei due Dicasteri interessati. Spiace pertanto dover evidenziare che esso non ha invece raccolto il parere della Commissione bilancio, che in tutti questi mesi non si è espressa né sul testo né sugli emendamenti presentati. In base alle verifiche effettuate, peraltro, la proposta non presenta oneri da coprire, consistendo sostanzialmente in norme di carattere procedurale per la valutazione di selezioni pubbliche, da svolgere nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali. Lo stesso ministro Ornaghi, intervenuto in Commissione lo scorso 12 novembre, ha confermato che il testo non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Essendo ampiamente trascorsi i termini regolamentari per l'espressione del parere della 5^a Commissione e in considerazione dell'esiguo tempo a disposizione prima della fine della legislatura, la Commissione ha perciò deciso di concludere l'esame in sede referente anche in assenza del predetto parere e di rassegnare il testo all'Aula, confidando in una sollecita approvazione, prima dell'imminente sessione di bilancio. Come correlatori, siamo comunque impegnati, laddove la Commissione bilancio nel suo parere all'Aula richiedesse qualche modifica, a farci carico di presentare i relativi emendamenti.

ASCIUTTI e MARCUCCI, relatori

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul testo unificato

(Estensore: VIZZINI)

6 marzo 2012

La Commissione, esaminato il testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su emendamenti al testo unificato

(Estensore: BATTAGLIA)

11 aprile 2012

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 1.13, sul quale il parere è non ostativo nel presupposto che l'attuazione della procedura ivi prevista rispetti il principio di selezione mediante pubblico concorso.

sul nuovo testo unificato e relativi emendamenti

(Estensore: BENEDETTI VALENTINI)

18 settembre 2012

La Commissione, esaminati il nuovo testo unificato e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato

(Estensore: **BATTAGLIA**)

9 ottobre 2012

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputato Mario PEPE)

sul testo unificato

7 marzo 2012

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato predisposto dalla 7^a Commissione del Senato per i disegni di legge in corso di esame presso la Commissione stessa, recante la modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali;

considerato che, in relazione al titolo V della parte seconda della Costituzione, il testo in esame disciplina materie afferenti alla competenza legislativa regionale;

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

sia precisato, all'articolo 1, che i decreti ministeriali di cui ai richiamati commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, che definiscono requisiti e modalità per acquisire le qualifiche, rispettivamente, di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali, sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, che possano essere predisposti anche elenchi di carattere regionale in aggiunta all'elenco richiamato dal comma 1-*bis* novellato dell'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

sul nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti

9 ottobre 2012

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati, per i profili di propria competenza, gli emendamenti dei relatori 1.300, 1.301, 1.302, 1.303, 1.304, 1.305, 1.307, 1.308, 1.309, 1.310, 1.311, 1.312 e 1.313; Bevilacqua 1.200, 1.206 e 1.207; Bornacin 1.201 e 1.203; Vittoria Franco 1.202 e 1.204; Soliani 1.205; Barelli 1.306 e 1.314; FIRRARELLO 1.208 e 1.209, presentati presso la 7^a Commissione del Senato e riferiti al nuovo testo unificato, recante «Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali»;

preso atto che è stata accolta la condizione apposta dalla Commissione nel parere precedentemente espresso in data 7 marzo 2012, volta a prevedere che i decreti ministeriali che definiscono requisiti e modalità per acquisire le qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali siano adottati d'intesa con la Conferenza unificata;

esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. All'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, i commi da 1 a 1-*quinquies* sono sostituiti dai seguenti:

«1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-*bis*, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.

1-*bis*. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente

aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.

1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014.

1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B:

a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;

b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente

e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;

c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;

d) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.

1-quinquies. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-*bis*, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-*sexies* del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-*bis*, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previ-

sti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle Accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle Accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 ottobre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009;

b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);

c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso Accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una

scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;

e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;

f) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1-septies. Può altresì acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma *1-sexies* del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.

1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. Al citato codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42

del 2004, è aggiunto, in fine, l'allegato B annesso alla presente legge.

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ANNESSO
(articolo 1, comma 2)

«ALLEGATO B
(articolo 182)

I) Titoli e punteggi

Tabella 1. - Titoli di studio

Titolo di studio	Punteggio
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro)	300
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di durata almeno biennale	75 per ciascun anno di durata del corso
Attestato di qualifica professionale conseguito presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero titoli esteri ritenuti equipollenti nell'ambito della procedura di selezione pubblica	75 per ciascun anno di durata del corso
Laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle classi 12/S o LM11, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2009	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Diploma in Restauro (anche di secondo livello) conseguito presso le Accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale	50 per ciascun anno di durata del corso
Titoli riconosciuti equipollenti al diploma in Restauro conseguito presso le Accademie di belle arti	50 per ciascun anno, fino a un massimo di 150

I punteggi relativi ai titoli di studio suindicati sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio complessivo di 200, ad eccezione di quelli relativi alla laurea nella classe L1 o L43, che sono cumulabili con quelli relativi alla laurea specialistica nella classe 12/S o alla laurea magistrale nella classe LM11, ovvero con il diploma in Restauro di secondo livello conseguito presso le Accademie di belle arti, raggiungendo un punteggio complessivo di 200. Il diploma in Restauro di primo livello conseguito presso le Accademie di belle arti è altresì cumulabile con la laurea specialistica nella classe 12/S o con la laurea magistrale nella classe LM11, con un punteggio complessivo di 200.

Tabella 2. - Personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali

Posizione	Punteggio
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali	300
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore	225 cumulabili con i punteggi di cui alla Tabella 1 se i titoli sono stati conseguiti dopo l'inserimento nella qualifica ex B3, profilo di assistente tecnico restauratore, nei ruoli della pubblica amministrazione
Inquadramento come docente di Restauro presso le Accademie di belle arti per i settori disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 ed ABPR28	300

Tabella 3. - Esperienza professionale

Attività di restauro	Punteggio
Svolgimento di attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell'articolo 182, comma 1- <i>quater</i> , lettera a)	37,50 per anno

II) Settori di competenza

- 1) Materiali lapidei, musivi e derivati
- 2) Superfici decorate dell'architettura
- 3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
- 4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee
- 5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
- 6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle
- 7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei
- 8) Materiali e manufatti in metallo e leghe
- 9) Materiale libraio e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei
- 10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale
- 11) Strumenti musicali
- 12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici»

DISEGNO DI LEGGE N. 2794

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARCUCCI ED ALTRI

Art. 1.

1. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis. - (*Professioni dei beni culturali*). - 1. Gli interventi di tutela, di vigilanza e ispezione e di protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, da qualunque soggetto realizzati, sono affidati alla responsabilità o alla diretta attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, storici dell'arte, diagnostici dei beni culturali in possesso di adeguata formazione e professionalità, nonché alla responsabilità o alla diretta attuazione degli operatori delle altre professioni già regolamentate».

2. Dopo l'articolo 182 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 182-bis. - (*Disposizioni transitorie in materia di professioni dei beni culturali*). - 1. In attesa del riordino delle classi di laurea e della definizione dei livelli minimi di qualificazione per l'accesso alle professioni di cui all'articolo 9-bis per le finalità di cui al medesimo articolo, sono istituiti presso il Ministero registri nazionali, aventi funzione ricognitiva, dei professionisti archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, storici dell'arte, diagnostici dei beni culturali

idonei allo svolgimento degli interventi indicati dallo stesso articolo 9-bis.

2. Il Ministro, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in collaborazione con le rispettive associazioni professionali, di cui al decreto del Ministro della giustizia 28 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2008, stabilisce con proprio decreto le modalità e i requisiti di iscrizione dei professionisti nei registri di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità per la loro tenuta in collaborazione con le predette associazioni professionali. Tra i requisiti necessari per l'iscrizione nei registri è prevista la certificazione professionale effettuata dalle rispettive associazioni professionali, individuate come rappresentative ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».

Art. 2.

1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'articolo 182 è sostituito dal seguente:

«Art. 182. - (*Disposizioni transitorie*) - 1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, consegue la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'Allegato B al presente decreto, colui il quale abbia acquisito una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.

2. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2011, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di com-

petenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.

3. La procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'Allegato B al presente decreto legislativo. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio equivalente al numero di crediti formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87.

4. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella Tabella 3 dell'Allegato B:

a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'Allegato A al regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;

b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;

c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

d) l'attività di collaborazione alle attività di restauro è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

e) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.

5. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta dal Ministero entro il 31 dicembre 2011, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando:

a) abbia conseguito un diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali ovvero in Storia e conservazione dei beni culturali;

b) abbia conseguito un diploma di laurea triennale in Scienze dei beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);

c) abbia conseguito un diploma in restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;

e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;

f) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, ovvero abbia svolto in

proprio tale attività, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del citato testo unico di cui al Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali nell'ambito della procedura di selezione pubblica.

6. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo al-

l'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti».

2. Al citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 è aggiunto, in fine, l'Allegato B annesso alla presente legge.

ANNESSO
(articolo 2, comma 2)

«ALLEGATO B
(articolo 182)

I) Titoli e punteggi

Tabella 1. - Titoli di studio

Titolo di studio	Punteggio
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro)	300
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di durata almeno biennale	75 per ciascun anno di durata del corso
Attestato di qualifica professionale conseguito presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero titoli esteri ritenuti equipollenti nell'ambito della procedura di selezione pubblica	75 per ciascun anno di durata del corso
Diplomi di laurea in Conservazione dei beni culturali e Storia e conservazione dei beni culturali	150
Diplomi di laurea triennale in Scienze dei beni culturali (L1) e Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43)	150
Diplomi di laurea magistrale in Conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM10) e Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11)	75
Diploma in restauro conseguito presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale	150

Tabella 2. - Personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali

Posizione	Punteggio
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali	300 (non cumulabile con i punteggi di cui alla Tabella 1)

Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore	225 (non cumulabile con i punteggi di cui alla Tabella 1)
--	--

Tabella 3. - Esperienza professionale

Attività di restauro	Punteggio
Svolgimento di attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell'articolo 182, comma 4	37,50 per anno
Collaborazione alle attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell'articolo 182, comma 4	18,75 per anno

II) Settori di competenza

- 1) Materiali lapidei, musivi e derivati
- 2) Superfici decorate dell'architettura
- 3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
- 4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee
- 5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
- 6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle
- 7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei
- 8) Materiali e manufatti in metallo e leghe
- 9) Materiale libraio e archivistico e manufatti cartacei e pergamenei
- 10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale
- 11) Strumenti musicali
- 12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici»

DISEGNO DI LEGGE N. 2997

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni)

1. All'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali per il settore o i settori specifici richiesti, tra quelli indicati nell'allegato A al regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 marzo 2009, n. 53:

a) colui che alla data del bando abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;

b) colui che, alla data del bando, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a un biennio ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti di durata almeno triennale e, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a

due anni, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, attività di restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, secondo quanto certificato nell'ambito della procedura di selezione dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 420 del 2001, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, attività di restauro dei beni suddetti, secondo quanto certificato nell'ambito della procedura di selezione dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

d) colui che abbia superato presso le amministrazioni pubbliche preposte alla tutela di beni culturali un esame di accesso al profilo corrispondente con conseguente inquadramento nei ruoli.»;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Può altresì acquisire, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, la qualifica di restauratore di beni culturali per il settore o i settori specifici richiesti, tra quelli indicati nell'allegato A al citato regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 53 del 2009, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, del presente codice previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a) colui che alla data del bando abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo quanto certificato nell'ambito della procedura di selezione dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

b) colui che alla data del bando abbia conseguito un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

c) colui che alla data del bando abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a un biennio ovvero abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata almeno annuale e abbia svolto, alla data del bando, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un biennio, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo quanto certificato nell'ambito della procedura di selezione dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

d) colui che alla data del bando abbia conseguito un diploma di laurea specialistica o magistrale in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico e abbia inoltre svolto attività di restauro direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento,

secondo quanto certificato nell'ambito della procedura di selezione dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

e) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), colui che, acquisita la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-*quinquies*, abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, ulteriore attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo quanto certificato nell'ambito della procedura di selezione dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.»;

c) al comma 1-*ter*, alinea, le parole: «lettere a) e d-*bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), c) ed e)»;

d) al comma 1-*ter*, lettera b), le parole: «lettere a) e d-*bis*)» e le parole da: «i competenti» fino alla fine sono soppresse;

e) al comma 1-*quater*, le parole: «un apposito elenco, reso accessibile» sono sostituite dalle seguenti: «appositi elenchi, resi accessibili»; le parole: «dell'elenco» sono sostituite dalle seguenti: «degli elenchi» e le parole: «L'elenco viene tempestivamente aggiornato» sono sostituite dalle seguenti: «Gli elenchi sono tempestivamente aggiornati»;

f) al comma 1-*quinquies*, lettera a), dopo le parole: «colui che» sono inserite le seguenti: «alla data del bando»;

g) al comma 1-*quinquies*, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-*bis*) colui che abbia superato presso le amministrazioni pubbliche preposte alla tutela di beni culturali un esame di accesso al profilo corrispondente con conseguente inquadramento nei ruoli;»;

h) al comma 1-*quinquies*, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) colui che alla data del bando abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a un biennio ovvero abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata almeno annuale e abbia svolto, alla data del bando, per un periodo di tempo di almeno due anni, lavori di restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;»;

i) al comma 1-*quinquies*, lettera c), il primo periodo è sostituito dal seguente: «colui che alla data del bando abbia svolto lavori di restauro dei beni suddetti, per non meno di quattro anni.».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.